

LV


Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza - Direzione Generale
Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. N. 5985

Cagliari 9 - AGO 2004

(31/22
3.1/7.7
S

Oggetto: Legge 29.3.2001, n.135 - Riforma della Legislazione Nazionale del Turismo - Sistemi Turistici Locali - Sistema Turistico Regionale: Società Sistema Turistico Locale della Sardegna S.p.A. - Scioglimento.

 Regione Autonoma della Sardegna Presidenza Ufficio di Gabinetto		
◆	11 AGO 2004	◆
PROT N.	4251	/GAB

All'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

Alla Presidenza della Regione

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

e, p. c. **Alla Presidenza del Consiglio Regionale**

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del **27 luglio 2004**.

**IL DIRETTORE
(Dr. Ubaldo Serra)**



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 27 LUGLIO 2004.

Presiede: Renato SORU.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA	Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Francesco PIGLIARU	Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Gianvalerio SANNA	Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Antonio DESSI'	Difesa dell' Ambiente
Salvatoricca ADDIS	Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Luisanna DEPAU	Turismo, Artigianato e Commercio
Carlo MANNONI	Lavori Pubblici
Concetta RAU	Industria
Maddalena SALERNO	Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Elisabetta PILIA	Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Nerina DIRINDIN	Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Sandro BROCCIA	Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Gianfranco DURANTI.



Oggetto: Legge 29.3.2001, n.135 – Riforma della Legislazione Nazionale del Turismo – Sistemi Turistici Locali – Sistema Turistico Regionale: Società Sistema Turistico Locale della Sardegna S.p.A. – Scioglimento.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale sulle problematiche insorte in ordine all'attuazione in Sardegna della Legge 29.3.2001, n.135 ed in particolare dell'art. 5 della stessa Legge.

L'Assessore ritiene utile, per la migliore conoscenza della complessa questione, esporre una breve premessa di carattere normativo sulla riforma della legislazione nazionale del turismo e sui criteri, modalità e strumenti attraverso i quali il Governo Regionale, precedentemente in carica, ha inteso attuare, in via meramente amministrativa, i principi di riforma contenuti nella Legge dello Stato.

Occorre in primo luogo precisare che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3), intervenuta, come noto, subito dopo l'entrata in vigore della Legge n.135/2001, rientrava nella facoltà della Regione Sardegna, recepire ed utilizzare il modello di riforma delineato dallo Stato ovvero riscrivere con proprie leggi l'intera disciplina della materia.

La precedente Giunta regionale, presumibilmente per poter disporre dei fondi messi a disposizione dallo Stato, ha optato per un recepimento in via amministrativa della normativa Statale.

Occorre infatti rammentare, prosegue l'Assessore del Turismo, che con le deliberazioni rispettivamente del 16.7.2003, n.21/18, e del 12.12.2003, n.46/33, la Giunta regionale precedente ha approvato le direttive e le linee di indirizzo dei Sistemi Turistici Locali previsti appunto dalla predetta Legge 135 del 2001.

La disciplina legislativa dello Stato può così essere sinteticamente riassunta : l'articolo 5 della L. 29.3.2001, n.135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo - dopo aver definito i sistemi turistici locali e le forme e modalità della loro costituzione , stabilisce che le Regioni, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione fra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, provvedono a riconoscere tali sistemi e ne indica le norme di riferimento.

Alle stesse Regioni è quindi attribuito direttamente ed esclusivamente (comma quarto) il compito e la funzione di definire le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali ed in particolare la norma indica i soggetti attivi e le finalità perseguibili.

La legge, come risulta inequivocabilmente dal suo tenore, non prevede né la creazione di un sistema turistico regionale né la costituzione di uno strumento privatistico quale è la società per azioni per la realizzazione dei sistemi turistici locali e per l'utilizzo delle risorse destinate a finanziare i progetti di sviluppo.

La Regione Sarda, come è noto, discostandosi dalla previsione normativa dello Stato, ha invece costituito un Sistema Turistico Regionale ed ha scelto di costituire una Società per Azioni, inizialmente interamente partecipata dalla stessa Regione (intestazione di tutte le azioni alla Regione) e successivamente, mediante trasferimento a titolo gratuito delle azioni , costituita da otto Sub-sistemi Turistici Locali Territoriali, Società che dovrebbe, peraltro, assumere tutte le funzioni della stessa Regione Sarda in materia di cui si tratta.





Regione Autonoma della Sardegna

La deviazione dal modello indicato dallo Stato è di notevole entità e suscita notevoli perplessità anche sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico.

Invero, come risulta dal tenore dell'art.5, tra le funzioni attribuite alle Regioni "nell'ambito delle loro funzioni di programmazione, con il fine di favorire l'integrazione fra le politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico" vi è quella imprescindibile del riconoscimento formale dei Sistemi Turistici Locali.

Per tale riconoscimento il legislatore della riforma fa espresso riferimento a due fonti legislative di particolare importanza: il Testo unico sull'ordinamento delle Autonomie locali (D.lgs. 18.8.2000, n.267) e il decreto legislativo 31.3.1998, n.112 (attuazione della nota legge Bassanini).

Il primo rinvio riguarda quella parte normativa della fonte che disciplina le forme associative degli Enti Locali (capo V, tit.II), talchè sembra possa affermarsi che il legislatore della riforma abbia voluto collegare espressamente il riconoscimento dei Sistemi turistici locali alle forme tipiche dell'associazionismo comunale.

Il secondo rinvia invece al Decreto legislativo n.112/1998 e segnatamente al titolo relativo allo sviluppo economico e all'industria (titolo II, capo III).

Le norme relative (artt.18 e 19) definiscono in modo innovativo il concetto di industria e stabiliscono in materia tassativa le funzioni conservate dallo Stato in materia di industria mentre l'art.19 conferisce alle Regioni, in via residuale, tutte le funzioni non espressamente riservate allo Stato, alle Province ed alle Camere di commercio.

Ebbene, il modello prescelto dalla Regione Sarda non corrisponde a quello previsto dal legislatore della riforma.

Le perplessità aumentano ove si consideri che la S.p.A. in argomento dovrebbe assumere tutte le funzioni della Regione nella materia di cui trattasi, funzioni che in base alla legge hanno tutte natura strettamente pubblicistica, soggette ai principi di imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia.

Non a caso il legislatore indica in particolare le finalità che, attraverso le modalità e la misura del finanziamento, debbono essere perseguite; in altre parole, i fondi assegnati alla Regione, titolare della relativa funzione, risultano assolutamente vincolati alle finalità indicate dalla legge n.135 del 2001 e solo a quelle.

La Società per Azioni, di recente costituita dalla Regione, che pretende adesso il trasferimento a sé stessa di tutti i fondi assegnati dallo Stato alla Regione Sarda (€ 5.624.898,85) con l'evidente intento di gestirli in proprio, non appare strumento idoneo allo scopo.

Invero la predeterminazione per legge delle finalità e degli obiettivi raggiungibili, indicativa di una situazione di assoluta rilevanza pubblicistica, comporta una consistente alterazione dello schema societario sotto il profilo genetico, organizzativo e funzionale tale da far ritenere che si sia in presenza di un nuovo Ente a struttura societaria, ma con natura pubblicistica.

E' del tutto evidente, peraltro, che stando così le cose, la Regione, prima di costituire siffatto "Ente" a struttura societaria cui affidare le proprie funzioni pubblicistiche in via strumentale avrebbe dovuto prevedere tutta una serie di regole (controlli, vigilanza etc..) comportanti una più o meno intensa compressione dell'autonomia negoziale e statutaria.

La Società di recente costituita non soddisfa i principi indicati e si pone come strumento operativo meramente privatistico, non compatibile con le finalità pubblicistiche indicate dal legislatore.

Talchè nella situazione data, trasferire oggi tutti i fondi assegnati dallo Stato alla Regione, alla S.p.A., per gestirli in proprio, non appare conforme a legge e corrispondente agli interessi pubblici istituzionali della Regione .





Regione Autonoma della Sardegna

In prospettiva, inoltre, una volta che la Società dovesse risultare composta dai soli sub-sistemi turistici locali, non si riesce a comprendere come tale Società, svincolata da qualsiasi controllo, possa in definitiva e sempre in proprio, finanziare parti di sé stessa.

A parte le considerazioni sopra esposte, la creazione di siffatto nuovo strumento pubblicistico, sotto il profilo del merito e dell'opportunità, non appare in linea con l'esigenza più volte avvertita e segnalata dalla Corte dei Conti sull'irrinunciabile necessità del riordino di tutto il comparto degli Enti Regionali che in via strumentale e/o ausiliaria rispetto alla Regione operano sul territorio turistico, anche per evitare il riproporsi di disordine gestorio già ripetutamente rilevato anche dalle Sezioni unite della Stessa Corte dei Conti per la Sardegna, in sede di parificazione del rendiconto regionale.

Riforma del sistema degli Enti che dovrà occuparsi dello scioglimento di tutti gli enti oggi improduttivi e fonti di sole ed ingenti spese per l'Amministrazione regionale per privilegiare eventualmente l'accorpamento delle funzioni e competenze in un unico Ente strumentale .

Tutto ciò premesso, l'Assessore del Turismo ritiene per i motivi enunciati di ordine tecnico-giuridico, di merito ed opportunità che sia necessario revocare la deliberazione della Giunta regionale del 12.12.2003 n. 46/33 in contrasto con la presente proposta di deliberazione, e procedere tempestivamente allo scioglimento della costituita S.p.A. che, oltre a tutto, non potendo essere destinataria degli ingenti fondi assegnati dallo Stato, non è in condizioni neppure di conseguire l'oggetto sociale per la quale risulta essere costituita.

La Giunta regionale, sentita la relazione e la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo

DELIBERA

di revocare la deliberazione della Giunta regionale n.46/33 del 12.12.2003 e, conseguentemente, di autorizzare lo scioglimento della Società Sistema Turistico Locale del Sardegna S.p.A. attraverso i provvedimenti che il Presidente della Regione riterrà necessario ed opportuno adottare a tal fine.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Duranti

F.to Duranti
**per copia conforme
ad uso amministrativo**
F.to Soru

IL PRESIDENTE

F.to Soru